

# CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato Cancellieri ed altri

**Abolizione Equitalia**

ONOREVOLI COLLEGHI! – Dal 1° ottobre 2006, con il DL 223/2006 denominato Bersani-Visco, è stato eliminato il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione sono state attribuite all’Agenzia delle Entrate che le esercita tramite la società Equitalia Spa.

Le modalità con cui Equitalia effettua la riscossione si sono rivelate strumenti vessatori nei confronti di imprese, artigiani, commercianti e famiglie. Equitalia infatti fa lievitare, considerevolmente, il livello effettivo di tassazione in quanto ai i tributi pregressi sono aggiunti le spese di riscossione, le penali e gli interessi, che sommati arrivano a toccare il tasso d'usura. Il risultato è stato l’ulteriore inasprimento della pressione fiscale.

Gli elementi della riscossione risultano essere ingiustificati ed irrazionali in quanto, esclusivamente, a favore della società Equitalia: *“il diritto all’aggio è pari al 9 per cento o all’8 per cento per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013; l’interesse di mora è pari allo 0,615 per cento annuo; il diritto delle spese di esecuzione delle spese di notifica sono pari a 5,88 euro; e gli interessi calcolati con il c.d. “metodo alla francese” ”.*

Se il debitore paga oltre la data di 60 giorni stabilita dalla legge verrà corrisposto, ad Equitalia, l’importo del debito aumentato di tutti i tassi sopra elencati. Di queste componenti gli interessi di mora e le sanzioni vanno nelle casse dell’Ente creditore, mentre aggio e spese di notifica vanno interamente ad Equitalia.

Se il debitore paga entro i 60 giorni, l’aggio viene ripartito tra il debitore e l’Ente creditore oltre gli interessi di mora e le spese di notifica. In quest’ultimo modo si garantisce sempre il 9% o l’8% ad Equitalia a discapito dell’Ente creditore che dovrà procedere al pagamento di una somma “non dovuta”.

Quanto asserito è legale perché regolamentato dal codice civile, ma al contempo profondamente ingiusto in quanto Equitalia, essendo una Società per Azioni, non punta a recuperare crediti non pagati ma a garantirsi un guadagno.

Questi poteri e le modalità con le quali sono stati affidati ad una Società per Azioni non hanno portato i risultati sperati in termini di

lotta all'evasione fiscale e riscossione dei crediti, ma hanno aumentato la distanza tra il cittadino e le Istituzioni. Non pochi sono stati gli atti intimidatori nei confronti della società Equitalia e dei suoi rappresentanti e di continuo si assiste al suicidio di numerosi cittadini debitori vessati dall'eccessiva burocrazia e da una procedura di riscossione certamente poco favorevole al contribuente.

Le considerazioni fatte trovano conferma anche nell'ultima relazione sullo stato dell'attività di riscossione (doc.CI n.1) presentato dal Ministro delle Economia e delle Finanze, il Dott. Grilli in cui emerge che: *“nel secondo semestre 2011 l'acuirsi della crisi economica ha determinato la diffusione di un clima di tensione e di ostilità contro Equitalia ... Tali contestazioni, unite all'adeguamento dei sistemi informatici alle misure legislative approvate dal Parlamento in luglio, hanno generato riflessi negativi sull'andamento dell'attività di riscossione, testimoniato da una riduzione degli incassi”*.

Come testimoniato dalla stampa e dalle indagini della magistratura, un ulteriore motivo che contribuisce al malfunzionamento del vigente sistema di riscossione è la facilità con la quale risulta possibile corrompere i funzionari della società Equitalia, circostanza, quest'ultima, ulteriormente aggravata dalla poco adeguata attività di controllo del Ministero.

Oltre al danno la beffa di avere un palese conflitto d'interesse che si manifesta con il doppio incarico dato al Direttore dell'Agenzia delle Entrate che diviene anche Presidente della società Equitalia, in quanto l'Agenzia delle Entrate vanta una partecipazione societaria pari al 51 per cento nella medesima. Per tal motivo si palesa una circostanza in base alla quale il controllato è anche controllore di se stesso.

Nella presente proposta di legge, all'articolo 1 si prevede l'abolizione di Equitalia a decorrere dal 1 Gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione prevedendo che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino all'entrata in vigore

della presente proposta di legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri direttivi fissati da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate. Invece, a decorrere dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali non possono superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n.108.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di assunzioni presso la Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni, per il personale impiegato presso la società Equitalia SpA.

L'articolo 4 reca disposizioni relative alla rettifica dei residui attivi sia del bilancio dello Stato che del bilancio degli Enti locali.

L'articolo 1 abolisce la società Equitalia SpA e trasferisce la relativa funzione di riscossione all'Agenzia delle entrate che la esercita concretamente attraverso la Direzione centrale per la riscossione

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione, prevedendo che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino all'entrata in vigore della presente proposta di legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri direttivi fissati da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate. Invece, a decorrere dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali non possono superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n.108.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di assunzioni presso la Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni, per il personale impiegato presso la società Equitalia SpA.

L'articolo 4 reca disposizioni relative alla rettifica dei residui attivi sia del bilancio dello Stato che del bilancio degli Enti locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1

#### *( Abolizione Equitalia )*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia S.p.a. dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono trasferite all'Agenzia delle entrate.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate istituisce la "Direzione centrale per la riscossione" alla quale delegare l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.
3. La Direzione centrale per la riscossione subentra integralmente nei diritti e negli oneri, relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione, della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate.

### ART. 2

#### *(Disposizioni in materia di riscossione)*

1. La Direzione centrale per la riscossione, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia delle entrate.
2. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri direttivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma 3.
3. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
3. L'Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale, da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, indica le modalità ed i criteri di applicazione del presente articolo.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non

possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n.108.

### ART. 3

*(Disposizioni in materia di personale della Direzione centrale per la riscossione e di regime transitorio)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il patrimonio e le strutture della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferite all'Agenzia delle entrate.
2. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma precedente, è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale dipendente della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
3. La società Equitalia S.p.a. , nei limiti del termine fissato dal precedente comma 1, opera in regime transitorio sulla base delle modalità fissate dall'Agenzia delle entrate con circolare da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### ART 4

*(Disposizioni finali)*

1. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate confluisce nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia S.p.a. ha l'obbligo di concludere il processo di trasmissione agli enti creditori di tutte le comunicazioni di inesigibilità al fine del discharge dei ruoli in carico alla medesima affidati il 31 dicembre 2012 ai sensi delle disposizioni di cui agli articolo 19 e 20 del d. lgs. 13 aprile 1999 n. 112.
4. Dalla ricezione delle suddette comunicazioni, gli enti impositori, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs 112/1999 entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 1 effettuano i controlli

delle comunicazioni di inesigibilità. A tal fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente alla subentrante Agenzia delle Entrate. Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle Entrate provvede a comunicare alla Ragioneria Generale la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel Bilancio di previsione. Entro il medesimo termine, gli enti impositori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.